

**LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO**  
**NUOVE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI E DELLE IMPOSTE E**  
**REGOLARIZZAZIONE INPS ENTRO IL 16 GIUGNO 2023**

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, con l'accluso decreto 28/2/2023 (allegato n. 1), pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 66 del 18 marzo 2023, ha determinato le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, c. 1, del d.l. n. 317/1987 (\*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987.

Le disposizioni del d.l. n. 317/1987 (art. 1) si applicano ai lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, con esclusione pertanto dei seguenti Stati dell'Unione europea: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia.

Per quanto riguarda il Regno Unito, a seguito dell'uscita dall'Unione europea e della scadenza del termine, fissato al 31 dicembre 2020, del periodo di transizione previsto dall'Accordo di recesso (circolare INPS 4/2/2020 n. 16 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2020), l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (*Trade and Cooperation Agreement* o TCA) pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» dell'Unione europea L 444 del 31 dicembre 2020 (circolare INPS 27/4/2021 n. 71 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2021).

Per i lavoratori che si spostano nell'ambito dell'Unione europea la normativa di sicurezza sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, e successive modificazioni.

Sono esclusi, inoltre, dall'ambito di applicazione del decreto-legge n. 317/1987 anche la Svizzera e i Paesi aderenti all'Accordo SEE - Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la normativa comunitaria.

Si evidenzia a tale proposito che le disposizioni contenute nei citati regolamenti comunitari si applicano, da aprile 2012, anche nei rapporti con la Svizzera e, da giugno 2012, anche ai Paesi SEE.

(\*) **Decreto-legge n. 317/1987, art. 4, comma 1**

#### **Criteri per le contribuzioni**

1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello delle finanze, sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il decreto anzidetto è emanato per gli anni 1986 e 1987 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Dopo la determinazione, per l'anno 2023, delle retribuzioni di cui al d.m. 28/2/2023, l'INPS, con la circolare n. 33 del 23 marzo u.s., ha diramato quanto segue.

#### **A) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L'ANNO 2023**

##### **Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali**

Le retribuzioni di cui al d.m. 28/2/2023 devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l'anno 2023, a favore dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale.

Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati si chiarisce che le disposizioni del d.l. n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

Le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Si richiamano, in proposito, le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall'Italia con i seguenti Paesi extracomunitari: Argentina, Australia, Brasile, Canada (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017) e Quebec, Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015), Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia.

##### **Retribuzioni convenzionali**

Come stabilito dall'art. 2 del d.m. 28/2/2023 (che, in sostanza, ricalca il testo dei precedenti decreti ministeriali), *“Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione*

*convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'articolo 1".*

Al riguardo, si richiama il parere espresso dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali secondo cui, ai fini dell'attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per "retribuzione nazionale" deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, "comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti", con esclusione dell'indennità estero.

L'importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese; in tali casi l'imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.

Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.

I valori contenuti nelle tabelle delle retribuzioni per l'anno 2023 (allegato n. 2), sono espressi in euro e, ai fini dell'individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all'unità di euro.

Tali tabelle sono individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppate per settori di riscontrata omogeneità.

Relativamente all'ambito di applicabilità del regime introdotto dall'art. 36 della legge n. 342/2000 (art. 51, c. 8-bis, del D.P.R. n. 917/1986, c.d. TUIR), si rinvia a quanto stabilito nel punto A della circolare n. 86/2001 (scaricabile dal sito [www.inps.it](http://www.inps.it)).

Per quanto attiene all'indennità sostitutiva del preavviso, si precisa che anche per tale emolumento l'obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.

Per le modalità di calcolo della relativa contribuzione si rinvia a quanto disposto con il messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003 (pubblicata sul portale istituzionale dell'Istituto).

Le retribuzioni di cui al d.m. 28/2/2023 costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

### **Casi particolari**

La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi:

- passaggio da una qualifica all'altra nel corso del mese;

- mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo,
- nell'ambito della qualifica di "quadro", "dirigente" e "giornalista", o per passaggio di qualifica.

In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.

Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell'anno compensi variabili (p. es., lavoro straordinario, premi, ecc.). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all'inizio dell'anno nel calcolo dell'importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l'importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si determinerà un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell'anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad un'operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell'anno in corso.

## **B) REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE**

I datori di lavoro che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui al punto A) che precede possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il d.m. 7/10/1993, senza aggravio di oneri aggiuntivi.

Tale regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 giugno 2023.

Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all'1 gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 febbraio 2023

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori all'estero. (23A01685)

(GU n.66 del 18-3-2023)

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;

Considerato il decreto interministeriale del 23 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 18 gennaio 2022, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2022 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2022;

Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneita';

Tenuto conto delle proposte formulate da Anita con nota del 7 novembre 2022, da Fnsi con nota del 7 novembre 2022, da Confetra con nota del 9 novembre 2022, da Abi con nota del 10 novembre 2022, da Ugl con nota del 17 novembre 2022, da Inail con nota del 17 novembre 2022, da Cgil con nota del 21 novembre 2022, da Cna con nota del 21 novembre 2022, da Confsal con nota del 23 novembre 2022, nonche'

degli elementi pervenuti dall'Istat con nota del 24 novembre 2022 e dall'Inps in sede di Conferenza di servizi;

Ritenuta la necessita' di provvedere, per l'anno 2023, alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, tenutasi il 26 e 30 gennaio 2023;

Visto il verbale della Conferenza dei servizi del 26 e 30 gennaio 2023;

Decreta:

Art. 1

#### Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2023 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2023, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

#### Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'articolo 1.

Art. 3

#### Frazionabilita' delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del supporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4

#### Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2023

Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Calderone


Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Giorgetti

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2023


Parte di provvedimento in formato grafico

**TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2023**  
**OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2023**


SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	
			Da	Fino a		
Industria	Operai	I		2.243,39	2.243,39	
		II	2.243,40	2.375,11	2.375,11	
		III	2.375,12	2.506,82	2.506,82	
		IV	2.506,83	in poi	2.638,49	
	Impiegati	I			2.638,49	2.638,49
		II	2.638,50	3.135,58	3.135,58	
		III	3.135,59	3.632,72	3.632,72	
		IV	3.632,73	4.129,84	4.129,84	
		V	4.129,85	in poi	4.626,93	
Industria edile	Operai	Operai			2.243,40	
		Operai specializzati			2.466,73	
		Operai 4° livello			2.638,49	
	Impiegati	Impiegati d'ordine			2.638,49	
		Impiegati di concetto			3.037,63	
		Impiegati direttivi di VI livello			3.759,37	
		Impiegati direttivi di VII livello			4.319,82	
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I		2.243,39	2.243,39	
		II	2.243,40	2.375,11	2.375,11	
		III	2.375,12	2.506,82	2.506,82	
		IV	2.506,83	in poi	2.638,49	
	Impiegati	I			2.638,49	2.638,49
		II	2.638,50	3.135,61	3.135,61	
		III	3.135,62	3.632,72	3.632,72	
		IV	3.632,73	4.129,84	4.129,84	
		V	4.129,85	in poi	4.626,93	
Credito	Ex 1^ e 2^ area professionale				2.807,07	
	Terza area professionale	I livello			2.910,99	
		II livello			3.288,29	
		III livello			3.665,60	
		IV livello			3.968,13	
Assicurazioni		Ausiliari			2.605,90	
		Impiegati d'ordine			2.847,01	
		Impiegati di concetto			3.101,16	
		Vice capi ufficio			3.330,89	
		Capi ufficio			3.661,62	



Commercio - Terziario	Impiegati con funzioni direttive (I livello)			2.860,87
	Impiegati di concetto (II livello)			2.685,73
	Impiegati di concetto (III livello)			2.474,23
	Personale d'ordine (IV livello)			2.386,75
	Altro personale (V livello)			2.305,30
	Altro personale (VI livello)			1.720,41
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali			3.986,63
	Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria)			3.643,67
	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)			3.416,40
	Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)			2.846,20
	Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello contrattuale)			2.734,61
Agricoltura	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)			1.950,95
	Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)			1.797,01
	Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)			1.663,41
	Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)			1.584,40
	Operai specializzati super			1.808,39
	Operai specializzati			1.733,44



SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria cinematografica		Figure professionali di massimo livello (VII livello)			4.943,79
		Figure professionali intermedie (VI livello A e B)			4.294,68
		Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello)			3.715,38
		Maestranze qualificate (III e IV livello)			3.531,28
		Aiuti attività tecniche e professionali (II livello)			2.900,79
		Operai generici			2.672,69
		Generici cinematografici			2.545,63
Spettacolo		Impiegati direttivi			2.816,08
		Impiegati con funzioni direttive			2.529,32
		Impiegati di concetto			2.300,42
		Impiegati d'ordine			2.080,49
		Operai specializzati			2.242,59
		Operai			1.968,31
		Professori d'orchestra			2.672,69
		Artisti del coro			2.019,38
		Tersicorei			2.395,76
		Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale			1.992,50
Artigianato		Impiegati e operai specializzati			2.658,04
		Impiegati d'ordine e operai qualificati			2.275,99
		Operai			2.099,23




## QUADRI VALORI 2023

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria		I		4.626,93	4.626,93
		II	4.626,94	5.506,28	5.506,28
		III	5.506,29	6.385,64	6.385,64
		IV	6.385,65	7.264,99	7.264,99
		V	7.265,00	8.144,37	8.144,37
		VI	8.144,38	in poi	9.023,64
Industria edile		I		4.626,93	4.626,93
		II	4.626,94	4.984,97	4.984,97
		III	4.984,98	5.342,98	5.342,98
		IV	5.342,99	5.701,02	5.701,02
		V	5.701,03	in poi	6.059,01
Autotrasporto e spedizione merci		I		4.626,93	4.626,93
		II	4.626,94	5.506,27	5.506,27
		III	5.506,28	6.385,62	6.385,62
		IV	6.385,63	7.264,96	7.264,96
		V	7.264,97	8.144,29	8.144,29
		VI	8.144,30	in poi	9.023,60
Credito		I livello			3.745,14
		II livello			3.982,61
		III livello			4.498,43
		IV livello			5.362,51
Agricoltura		Unica			3.350,54
Assicurazioni		I		3.832,70	3.832,70
		II	3.832,71	4.229,80	4.229,80
		III	4.229,81	in poi	4.626,92
Commercio - Terziario		I		2.782,68	2.782,68
		II	2.782,69	3.501,98	3.501,98
		III	3.501,99	in poi	4.221,23
Trasporto aereo		I		4.781,67	4.781,67
		II	4.781,68	5.521,75	5.521,75
		III	5.521,76	in poi	6.261,81



## DIRIGENTI - VALORI 2023

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria		I		6.880,08	6.880,08
		II	6.880,09	8.146,73	8.146,73
		III	8.146,74	9.413,46	9.413,46
		IV	9.413,47	10.680,20	10.680,20
		V	10.680,22	11.946,93	11.946,93
		VI	11.946,94	13.213,27	13.213,27
		VII	13.213,28	14.480,02	14.480,02
		VIII	14.480,03	15.746,74	15.746,74
		IX	15.746,75	17.013,88	17.013,88
		X	17.013,89	in poi	18.280,52
Industria edile		I		6.880,08	6.880,08
		II	6.880,09	8.146,83	8.146,83
		III	8.146,84	9.413,53	9.413,53
		IV	9.413,54	10.680,25	10.680,25
		V	10.680,26	11.946,98	11.946,98
		VI	11.947,00	13.213,71	13.213,71
		VII	13.213,72	14.480,43	14.480,43
		VIII	14.480,44	15.747,16	15.747,16
		IX	15.747,18	17.013,88	17.013,88
		X	17.013,89	in poi	18.280,52
Autotrasporto e spedizione merci		I		6.880,08	6.880,08
		II	6.880,09	8.146,83	8.146,83
		III	8.146,84	9.413,53	9.413,53
		IV	9.413,54	10.680,25	10.680,25
		V	10.680,26	11.946,98	11.946,98
		VI	11.947,00	13.213,71	13.213,71
		VII	13.213,72	14.480,43	14.480,43
		VIII	14.480,44	15.747,16	15.747,16
		IX	15.747,18	17.013,88	17.013,88
		X	17.013,89	in poi	18.280,52
Credito		I		6.880,08	6.880,08
		II	6.880,09	8.226,29	8.226,29
		III	8.226,30	9.572,49	9.572,49
		IV	9.572,50	10.918,71	10.918,71
		V	10.918,72	12.264,90	12.264,90
		VI	12.264,91	13.611,11	13.611,11
		VII	13.611,12	in poi	14.957,31
Agricoltura		Unica			4.501,47



Assicurazioni	I		6.767,67	6.767,67
	II	6.767,68	8.755,44	8.755,44
	III	8.755,45	10.717,60	10.717,60
	IV	10.717,61	12.666,95	12.666,95
	V	12.666,96	in poi	14.616,30
Commercio - Terziario	I		6.432,89	6.432,89
	II	6.432,90	8.313,79	8.313,79
	III	8.313,80	10.162,12	10.162,12
	IV	10.162,14	in poi	12.010,45
Trasporto aereo	I		7.113,04	7.113,04
	II	7.113,06	9.917,01	9.917,01
	III	9.917,02	12.720,96	12.720,96
	IV	12.720,97	15.460,87	15.460,87
	V	15.460,88	in poi	18.072,69

## GIORNALISTI - VALORI 2023

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Giornalismo	I		4.358,13	4.358,13
	II	4.358,14	5.902,05	5.902,05
	III	5.902,07	7.445,98	7.445,98
	IV	7.445,99	8.989,91	8.989,91
	V	8.989,92	in poi	10.533,85

